



UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO SCUOLA

VADEMECUM SUPPLENZE DOCENTI e ATA

CHI ASSEGNA LE SUPPLENZE			
	DS	USP	Note
supplenze al 30/6 o al 31/8 che non sono state coperte con lo scorrimento delle GaE quando queste sono esaurite	X		
supplenze per spezzoni pari o inferiori le 6 ore	X		Si assegnano proponendole - prima al personale con contratto a tempo determinato avente titolo al completamento di orario e in possesso dell'abilitazione all'insegnamento per la classe di concorso cui si riferisce la disponibilità; - altrimenti a docenti con contratto a tempo indeterminato disponibili a svolgere ore eccedenti fino a massimo 24 ore settimanali; - altrimenti a docenti con contratto a tempo determinato disponibili a svolgere ore eccedenti fino a massimo 24 ore settimanali; - altrimenti a personale supplente da assumere attraverso le GI.
supplenze brevi per sostituire il personale assente	X		
supplenze temporanee per i posti che diventano disponibili dal 31/12 e fino al termine delle lezioni	X	Fino al 31/12 USP scorre le GaE	Contratto fino all'ultimo giorno di lezione non fino al termine delle attività didattiche (diritto alla partecipazione a scrutini ed esami)
supplenze al 31/08 o al 30/6 da assegnare prima dalle GaE		X	
Chi assegna le COE (è una cattedra orario esterna che si compone su più scuole)	X		il DS che gestisce la COE convoca dalla propria GI se la cattedra viene restituita alla scuola subito, altrimenti per le supplenze brevi ogni scuola gestisce le ore di propria competenza.



UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO SCUOLA

COSA SI INTENDE PER SUPPLENZA TEMPORANEA?

- assenze del titolare dovute a **malattia, maternità, permessi, allattamento, aspettativa, dottorato, decesso eccetera**. Tutte queste supplenze non possono essere assegnate a docenti interni frammentando cattedre esistenti o dividendo le ore tra docenti interni.

- il DS assegna queste supplenze **sulla base delle esigenze di servizio** (lezioni, scrutini, ecc.)

A partire dall'approvazione della L. 107/2015 cosiddetta "Buona scuola" il DS può decidere di sostituire il personale assente per **meno di dieci giorni** con l'organico dell'autonomia, cioè con i docenti interni che devono però essere in possesso del titolo di studio di accesso.

Al di sopra dei 10 giorni di assenza è sempre obbligatorio scorrere le GI a tutela del diritto allo studio.

Le assenze dei docenti che lavorano su attività di potenziamento non possono essere coperte dal personale titolare di supplenze brevi a meno che non si tratti di ore curricolari di insegnamento e si tratti di assenze superiori a 10 giorni. Perciò anche se il docente di potenziamento è in maternità o in malattia non viene sostituito.

Scuola primaria e scuola dell'infanzia: in questo caso per le supplenze pari o inferiori a 10 giorni si scorre

- prima la graduatoria di coloro i quali hanno espressamente indicato la propria disponibilità per le supplenze brevi (in caso di proroga il docente mantiene la supplenza sempre se la proroga non è superiore ai 10 giorni);
- poi si scorre normalmente la graduatoria generale se l'assenza va oltre i 10 giorni.

I posti e le ore di lingua **inglese** nella scuola primaria si coprono solo ed esclusivamente con docenti che possiedono i requisiti.

MESSA A DISPOSIZIONE SUL SOSTEGNO

Le domande di messa a disposizione devono essere presentate esclusivamente dai **docenti che non risultino iscritti per posti di sostegno in alcuna graduatoria di istituto** e per una provincia da dichiarare espressamente nell'istanza e, qualora pervengano più istanze, i dirigenti scolastici daranno precedenza ai docenti abilitati.

le domande di messa disposizione rese in autocertificazione ai sensi del DPR 445/00, eventualmente integrate se già presentate, devono contenere **tutte le dichiarazioni necessarie per consentire la verifica puntuale dei suddetti requisiti** da parte dei dirigenti scolastici, ivi compresa gli estremi del conseguimento del titolo di specializzazione.

Tutte le supplenze su sostegno consentono di conseguire il medesimo punteggio di una supplenza su disciplina in corrispondenza della classe di concorso per cui si ha titolo di accesso.



UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO SCUOLA

SUPPLENZE ANNUALI	SUPPLENZE FINO AL TERMINE DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE
Sono posti che sono rimasti vuoti in organico di diritto e quindi si possono stipulare. Contratti fino al 31/8	Sono posti il cui titolare per varie ragioni è assente tutto l'anno scolastico. Contratti fino al 30/6 * Le disponibilità derivanti dal part-time, riferendosi a posti vacanti solo di fatto e non di diritto, vanno coperte mediante conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attività didattiche.
QUANDO POSSO LASCIARE UNA SUPPLENZA PER UN'ALTRA?	
Ho una supplenza fino all'avente diritto	Per un qualunque contratto con scadenza definita per il medesimo o diverso insegnamento.
Ho una supplenza a breve termine (temporanea)	Per una supplenza al 30/6 o al 31/8 per il medesimo o diverso insegnamento. [entro il 30 aprile]
Ho una supplenza al 30/6 (fino al termine delle attività didattiche)	Per una supplenza al 31/8 (annuale) per il medesimo o diverso insegnamento. [entro il 30 aprile]
Il personale in servizio per supplenza conferita sulla base delle graduatorie di istituto	ha comunque facoltà di lasciare tale supplenza per accettarne altra attribuita sulla base delle graduatorie ad esaurimento. [entro il 30 aprile]

HO PRESO UNA SUPPLENZA SU UNO SPEZZONE ORARIO, QUANDO POSSO COMPLETARE PER AVERE CATTEDRA INTERA?	
durante il periodo delle operazioni di attribuzione di supplenze e prima della stipula dei relativi contratti, è consentito rinunciare ad uno "spezzone"	per accettare una supplenza su posto intero sino al 30 giugno o 31 agosto, purché all'atto della convocazione non fossero disponibili cattedre o posti interi
Lavoro su uno spezzone orario da GI	Posso accettare altri spezzoni fino a comporre cattedra intera o chiedere che una cattedra che mi viene proposta venga spezzata per completare il mio spezzone orario e lasciare a successiva supplenza ciò che rimane ¹ .

¹ Non è possibile abbinare ore di un ordine di scuola con ore di altro ordine, con eccezione per i docenti della secondaria: il completamento dell'orario di cattedra può realizzarsi per tutte le classi di concorso, sia di primo che di secondo grado, sia cumulando ore appartenenti alla medesima classe di concorso sia con ore appartenenti a diverse classi di concorso ma con il limite rispettivo di massimo tre sedi scolastiche e massimo due comuni, tenendo presente il criterio della facile raggiungibilità.



UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO SCUOLA

SUPPLENZE AL PERSONALE ATA	
Conferimento di supplenze annuali o di supplenze temporanee sino al termine dell'attività didattica .	<p>graduatorie permanenti provinciali per titoli e, in caso di esaurimento delle stesse, gli elenchi e le graduatorie provinciali dei concorsi provinciali per titoli.</p> <p>le eventuali, residue disponibilità sono assegnate dai competenti dirigenti scolastici, mediante lo scorrimento delle graduatorie di circolo e d'istituto.</p> <p>In caso di esaurimento delle graduatorie di tutti i profili professionali, ad esclusione dei collaboratori scolastici, o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attività didattiche vengono conferite utilizzando appositi elenchi provinciali, compilati con l'inserimento di aspiranti inseriti nelle previgenti graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze e che abbiano prestato servizio per almeno 30 giorni nelle scuole statali.</p>
HO ACCETTATO SUPPLENZA SU UN PROFILO, POSSO ACCETTARNE UNA SU UN ALTRO?	L'accettazione di una proposta di supplenza annuale o fino al termine dell'attività didattica non preclude all'aspirante di accettare altra proposta di supplenza per diverso profilo professionale.
SOSTITUZIONE PERSONALE ATA ASSENTE	<p>Permane il divieto di sostituzione nei casi previsti dall'art. 1, comma 332, della legge 190 del 2014. Perciò i dirigenti scolastici non possono conferire le supplenze brevi a:</p> <ul style="list-style-type: none">- personale appartenente al profilo professionale di assistente amministrativo, salvo che presso le istituzioni scolastiche il cui relativo organico di diritto abbia meno di tre posti;- personale appartenente al profilo di assistente tecnico;- personale appartenente al profilo di collaboratore scolastico, per i primi sette giorni di assenza. <p>Qualora l'assenza del personale appartenente ai profili professionali di assistente amministrativo, assistente tecnico e collaboratore scolastico, nel periodo intercorrente tra il termine delle lezioni e la conclusione delle attività didattiche, compresi gli esami, determini nella scuola la impossibilità di assicurare lo svolgimento delle ulteriori attività indispensabili, il dirigente scolastico può con determinazione motivata, prorogare la data di scadenza delle supplenze per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e nel numero strettamente necessario per evitare l'interruzione del pubblico servizio.</p>



UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO SCUOLA

CONSEGUENZE DI UN MANCATO PERFEZIONAMENTO DEL RAPPORTO DI LAVORO²	
docenti delle graduatorie dei concorsi provinciali per titoli	
rinuncia ad una proposta di assunzione o la mancata assunzione di servizio	comportano la perdita della possibilità di conseguire analoghi rapporti di lavoro sulla base delle graduatorie per l'anno scolastico successivo;
l'abbandono del servizio	comporta oltre a quanto detto sopra anche la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza, conferita sia sulla base delle graduatorie permanenti che delle graduatorie di circolo e di istituto, per l'anno scolastico in corso.
docenti graduatorie di istituto	
la rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma	non comporta alcun effetto;
l'abbandono della supplenza	comporta la perdita della possibilità di conseguire qualsiasi tipo di supplenza conferita per l'anno scolastico in corso.
Il personale, che non sia già in servizio per supplenze di durata sino al termine delle attività didattiche	ha facoltà di risolvere anticipatamente il proprio rapporto di lavoro per accettarne un altro di durata fino al suddetto termine
Per il personale con contratto a tempo indeterminato, che abbia dichiarato di essere interessato al conseguimento di supplenze la mancata accettazione, ripetuta in due anni scolastici, di una proposta di assunzione per supplenza	comporta in via definitiva la perdita della possibilità di conseguire supplenze.

² Tali sanzioni non si applicano o vengono revocate ove i comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione da far pervenire alla scuola.



UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO SCUOLA

GaE		GI	
rinuncia ad una proposta di assunzione o l'assenza alla convocazione	perdita della possibilità di conseguire supplenze sulla base delle graduatorie ad esaurimento per il medesimo insegnamento, non comporta alcuna conseguenza per gli altri insegnamenti e per le supplenze attribuite sulla base delle graduatorie d'istituto.	rinuncia ad una proposta contrattuale o alla sua proroga o conferma ripetuta per due volte nella medesima scuola	collocazione in coda alla relativa graduatoria di terza fascia (solo per gli aspiranti totalmente inoccupati al momento dell'offerta di supplenza)
mancata assunzione di servizio dopo l'accettazione	perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per il medesimo insegnamento	mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione	perdita della possibilità di conseguire supplenze per il medesimo insegnamento in tutte le scuole in cui si è inclusi nelle relative graduatorie
abbandono del servizio	perdita della possibilità di conseguire supplenze, sia sulla base delle graduatorie ad esaurimento che di quelle di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.	abbandono del servizio	perdita della possibilità di conseguire supplenze, conferite sulla base delle graduatorie di circolo e di istituto, per tutte le graduatorie di insegnamento.
Supplenze brevi sino a 10 giorni nella scuola dell'infanzia e primaria			
mancata accettazione di una proposta di assunzione formulata secondo le specifiche modalità stabilite con apposito provvedimento ministeriale		cancellazione dell'aspirante, relativamente alla scuola interessata, dall'elenco di coloro che devono essere interpellati con priorità per tali tipologie di supplenze (solo agli aspiranti che abbiano esplicitamente richiesto l'attribuzione di tale tipologie di supplenze e che, all'atto dell'interpello, risultino non titolari di altro rapporto di supplenza o non aver già fornito accettazione per altra proposta di assunzione)	
Mancata assunzione in servizio dopo l'accettazione / abbandono della supplenza		Come sopra	



UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO SCUOLA

DIRITTI PERSONALE A TEMPO DETERMINATO		
FERIE³	Neoassunti 30 giorni lavorativi Docenti con tre anni di servizio 32 giorni lavorativi. Docenti con supplenze brevi: il calcolo delle ferie è effettuato in modo proporzionale ai mesi di servizio.	Docenti: durante i periodi di sospensione dell'attività didattica; 6 giorni durante il resto dell'anno scolastico, purché senza oneri a carico dell'amministrazione. ATA: durante i mesi di luglio e agosto (almeno 15 gg.); durante il resto dell'anno scolastico compatibilmente con le esigenze di servizio.
FESTIVITÀ	4 giorni di riposo derivanti dalle festività soppresse, oltre al Santo patrono se ricadente in giornata lavorativa.	Spettano a chi ha lavorato per l'intero anno scolastico, altrimenti solo un giorno ogni 3 mesi di servizio.
PERMESSI BREVI	Fino alla metà dell'orario di servizio giornaliero (per i docenti max 2 ore) che dovranno essere recuperati entro i due mesi successivi e, comunque, entro la scadenza della nomina (la richiesta è a carico della scuola). Il tetto massimo per anno scolastico è 36 ore per gli ATA, 18, 24 o 25 per i docenti.	
PERMESSI PER FORMAZIONE	5 giorni all'anno per partecipazione (sia come docenti che come discenti) ad attività di formazione in servizio ⁴	organizzate dall'amministrazione, dalle istituzioni scolastiche o da soggetti accreditati e qualificati come consorzi universitari, università, istituti pubblici di ricerca, associazioni professionali) Per il personale ATA la formazione è in orario di servizio. Qualora si effettui fuori orario si considera servizio a tutti gli effetti e quindi dà diritto al recupero. Se legata ai profili professionali si deve tener conto anche del tempo occorrente per il raggiungimento della sede.

³ Fino al 2012 le ferie non fruite venivano pagate al personale supplente. La legge di stabilità del 2013 e la spending review del 2012 ne hanno vietato il pagamento. Il personale ata e docente che svolge supplenze brevi vede garantito il pagamento delle ferie non godute con i fondi a carico della scuola; i docenti supplenti al 30 giugno possono avere riconosciuta la monetizzazione solo per i giorni risultanti dalla differenza tra le ferie complessivamente maturate e tutti i giorni di sospensione delle lezioni (vacanze natalizie e pasquali, altre interruzioni per ponti, etc..) compresi nel rapporto di lavoro, nonché i giorni di ferie (massimo 6) eventualmente fruiti durante l'anno scolastico; il personale ATA fruisce le ferie secondo il piano delle attività.

⁴ Gli insegnanti di strumento musicale e di materie artistiche hanno diritto a tali permessi per partecipazione ad attività musicali ed artistiche.



UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO SCUOLA

PERMESSI	<p>- 3 giorni retribuiti al mese (anche consecutivi) per assistenza a parenti o affini di primo grado (anche di II grado in particolari situazioni) con handicap in situazione di gravità (art. 33 Legge 104/92). Non riducono ferie e tredicesima. I docenti devono utilizzarli possibilmente in giorni diversi della settimana.</p> <p>- 8 giorni complessivi all'anno, non retribuiti, per: partecipazione a concorsi ed esami</p> <p>- 3 giorni retribuiti per lutto all'anno per: coniuge, convivente o componente la famiglia anagrafica e affini di 1° grado</p> <p>- 6 giorni complessivi all'anno, non retribuiti, per: motivi personali e familiari. Il motivo personale o familiare deve essere documentato, o autocertificato</p> <p>- 15 giorni retribuiti per matrimonio (nei limiti della nomina)</p>	
CONGEDO NON RETRIBUITO	Fino a due anni di congedo non retribuito (ma riscattabile ai fini contributivi).	per gravi motivi, relativi alla situazione personale, della propria famiglia anagrafica, dei portatori di handicap, parenti o affini entro il terzo grado, anche se non conviventi
DIRITTO ALLO STUDIO	Si ha diritto a 150 ore di permesso per anno solare. La quantità di ore da certificare e quelle per studio individuale sono definite nelle contrattazioni regionali, occorre pertanto consultare anche il contratto decentrato regionale.	<p>Per conseguire:</p> <ul style="list-style-type: none"> • titolo di studio di 1° e 2° grado o di un diploma di laurea o titolo equipollente; • titoli di studio di qualifica professionale, di attestati professionali riconosciuti dall'ordinamento pubblico, compresi i corsi di specializzazione per l'insegnamento su posti di sostegno; • titoli di studio in corsi universitari; • altro titolo di studio di pari grado a quello già posseduto.
MALATTIA⁵	<p>Supplenza USP o equiparata: 9 mesi in un triennio scolastico di cui, per ogni anno scolastico, il primo mese al 100%, il secondo e terzo mese al 50%, i successivi senza retribuzione ma con conservazione del posto.</p> <p>Supplenza temporanea da parte del dirigente scolastico: 30 giorni ad anno scolastico con retribuzione al 50%.</p>	

*** PER LE SPECIFICITÀ DEI CONGEDI PER MATERNITÀ E PATERNITÀ VI INVITIAMO A RECARVI NELLE NOSTRE SEDI PER APPOSITA CONSULENZA.**

⁵ In caso di gravi patologie si applica la stessa normativa prevista per il personale a tempo indeterminato e pertanto le assenze dovute a terapie invalidanti o ricovero o post-ricovero (salva vita) per gravi patologie sono escluse dal calcolo del periodo di assenza e sono retribuite al 100%.



UNIONE SINDACALE DI BASE PUBBLICO IMPIEGO SCUOLA

NASPI INDENNITÀ DI DISOCCUPAZIONE	
Chi accede	Può accedere alla NASpI chi ha perso il lavoro involontariamente e chi è in stato di disoccupazione. Le persone licenziate per motivi disciplinari, per risoluzione consensuale in sede protetta del rapporto di lavoro, per dimissioni per giusta causa, per dimissioni rassegnate durante il periodo tutelato dalla maternità.
Domanda	La domanda può essere presentata all'Inps entro 68 giorni dalla data di inizio della disoccupazione. Decorre dall'ottavo giorno successivo alla presentazione della domanda. La Naspi non è compatibile con altri tipi di lavoro se il reddito supera i parametri Inps.
Requisiti	stato di disoccupazione; nei quattro anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione deve possedere almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione; far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l'inizio del periodo di disoccupazione (anche le settimane accreditate figurativamente per maternità obbligatoria e congedo parentale, l'astensione per malattia figli fino agli 8 anni e nel limite di 5 giorni in anno solare)
Durata	24 mesi
Calcolo dell'importo	È calcolata sull'imponibile previdenziale degli ultimi 4 anni comprensiva degli elementi continuativi e non, e delle mensilità aggiuntive.

RIFERIMENTI NORMATIVI

1. NOTA 37381 DEL 29/8/2017 MIUR - Anno scolastico 2017/2018 – Istruzioni e indicazioni operative in materia di supplenze al personale docente, educativo ed A.T.A.
2. CCNL Scuola
3. Regolamento supplenze docenti, DM 131 del 13 giugno 2007